



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE

Dipartimento Pubblica Sicurezza

COMUNICAZIONE PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 23/04/2021

Prot.300/A/3855/21/111/84/27



285806

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Riconoscimento delle patenti di guida britanniche. Applicazione dell'art. 135 del codice della strada.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL CENTRO NAZIONALE
ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA

per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/9855/20/111/84 del 21 dicembre 2020 con la quale sono state fornite indicazioni operative sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord¹ in conseguenza dell'uscita dall'Unione europea. Sull'argomento occorre fare alcune precisazioni sulla portata dell'art. 135 del codice della strada¹.

¹ Secondo il quale i titolari di patente di guida rilasciata da un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono guidare sul territorio nazionale per un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. Pertanto, decorso tale periodo per continuare sul territorio nazionale a guidare devono chiedere il rilascio della patente italiana.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Con il termine del periodo di transizione stabilito dall'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea², le patenti di guida britanniche hanno acquisito lo *status* di extracomunitarie, soggiacendo alle regole dettate dall'art. 135 del codice della strada per condurre veicoli sul territorio nazionale da parte di chi ne è titolare.


Tuttavia, le stesse patenti britanniche sino al 31 dicembre 2020 dovevano essere considerate come rilasciate da un paese appartenente alla Comunità europea, ed in quanto tali non soggette agli obblighi del richiamato art. 135.

Conseguentemente, in ragione dell'impossibilità di attribuire alla predetta norma efficacia retroattiva³, anche allo scopo di non pregiudicare diritti già riconosciuti, su conforme parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il termine di un anno⁴ dopo il quale i titolari di patente di guida britannica, che abbiano acquisito la residenza in Italia, devono chiedere il rilascio della patente italiana per continuare a circolare sul territorio nazionale, decorre dall'1 gennaio 2021 a prescindere dalla data di effettiva acquisizione della residenza stessa.

Nella circostanza si rammenta che le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana si devono considerare convertibili. Quindi, in caso di ritiro disposto ai sensi dell'art. 135, comma 14 del codice della strada, il documento deve essere trasmesso all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente in ragione della residenza del titolare del documento ritirato ai fini della conversione.

Con separata circolare si è provveduto ad informare tutti gli altri Enti interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

LR 



² Spirato il 31 dicembre 2020.

³ Facendo maturare termini decadenziali da periodi antecedenti alla data di applicazione del nuovo regime (01/01/2021).

⁴ Di cui all'art. 135 codice della strada.